

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2004, n 99

**Legge regionale n. 20/2003, art. 12. Regolamento per la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'Art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), concernente il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle Province;

Visto l'Art. 2-ter, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'Art. 4 della legge regionale n. 3/2002, ai sensi del quale, nelle materie di cui all'Art. 2-bis, la Regione esercita, tra l'altro, le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20, (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale);

Visto il comma 1 dell'Art. 9 della citata legge regionale n. 20/2003 che individua gli interventi da attuare ai fini della soluzione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che, sentite le amministrazioni provinciali, debbano essere emanati uno o più regolamenti per disciplinare detti interventi;

Visto l'Art. 12 della legge regionale n. 20/2003, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Visto l'Art. 42 dello statuto della regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 654 del 19 marzo 2004;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 31 marzo 2004

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

**Art. 1.**  
**F i n a l i t a'**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficolt  occupazionale), disciplina la concessione, da parte delle province, di contributi per l'avvio di nuove attivita' imprenditoriali su iniziativa dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficolt  occupazionale.

2. Le province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le modalita' di presentazione delle domande, i termini e le modalita' di presentazione della documentazione volti all'ottenimento del contributo nonch  le cause di decadenza e revoca connesse al mancato rispetto dei termini predetti.

**Art. 2.**  
**Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese costituite da soggetti che abbiano perso il posto di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, a causa di una situazione di grave difficolt  occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficolt  occupazionale approvato dalla giunta regionale.

**Art. 3.**  
**Requisiti dei beneficiari**

1. I soggetti beneficiari di cui all'Art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere sede, ovvero sedi secondarie o unita' locali, nel Friuli-Venezia Giulia;
  - b) se imprese, essere iscritti al registro delle imprese di una delle province della regione;
  - c) se cooperative, risultare altresì iscritti al registro regionale delle cooperative;
  - d) se artigiani, risultare altresì iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
  - e) non svolgere la propria attivita' principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori produttivi di cui all'allegato A del presente regolamento;
  - f) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonch  rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
  - g) se cooperative, corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
  - h) avere il requisito di microimpresa o di piccola impresa, ai sensi della vigente disciplina comunitaria;
  - i) non rilevare o comunque proseguire attivita' di impresa gi  esercitate da soci, societa' aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti:
  - a) per le imprese, alla data di iscrizione al registro delle imprese;
  - b) per le imprese artigiane, alla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
  - c) per le cooperative, dalla data di iscrizione al registro delle cooperative.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

**Art. 4.**  
**Requisiti di composizione delle imprese**

1. Le imprese individuali devono essere costituite, alternativamente:

a) da soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, a causa di una situazione di grave difficolt  occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel piano di intervento per le situazioni di grave difficolt  occupazionale approvato dalla giunta regionale;

b) da soggetti sospesi dal lavoro ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit , trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunit  europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) a causa di una situazione di grave difficolt  occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel piano di intervento per le situazioni di grave difficolt  occupazionale approvato dalla giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono altres  essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

3. Nelle societ  il capitale sociale deve essere posseduto in misura superiore al 50% dai soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti:

a) per le imprese, alla data di iscrizione al registro delle imprese;

b) per le imprese artigiane, alla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

c) per le cooperative, dalla data di iscrizione al registro delle cooperative.

5. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

6. I soggetti di cui al comma 1 per tutto il periodo contributivo, devono svolgere attivita' nell'impresa in modo esclusivo e continuativo. A tale scopo tali soggetti dovranno dichiarare, alla fine del periodo contributivo, di non aver percepito altri redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo o a questi equiparati.

#### **Art. 5.**

##### **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese, al netto dell'I.V.A., sostenute nel periodo contributivo considerato:

a) spese di investimento, per l'acquisto di:

1) macchinari e attrezzature;

2) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attivita' della impresa;

3) macchine per ufficio e programmi informatici;

4) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non piu' di tre posti;

5) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attivita' principale svolta dall'impresa;

b) spese relative alla stipula di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in caso di concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata.

#### **Art. 6.**

##### **Casi di esclusione dall'ammissibilit **

1. Le spese di cui all'Art. 5 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

a) acquisto di beni attraverso operazioni di locazione finanziaria con possibilit  di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:

- 1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
  - 2) un socio dell'impresa richiedente;
  - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
  - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'allegato A del presente regolamento;
  - d) spese relative all'acquisto di mezzi a trazione integrale immatricolati come furgoni o autocarri finestrati ad uso trasporto cose o ad uso promiscuo trasporto persone e cose.

#### **Art. 7. Ammontare del contributo**

1. I contributi di cui al presente regolamento sono determinati nella misura del 50% delle spese ammissibili.
2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, nelle società il contributo è determinato in proporzione alla misura del capitale sociale detenuto dai soggetti in possesso dei requisiti relativi alla composizione dell'impresa.

#### **Art. 8. Durata del periodo contributivo**

1. Il periodo contributivo ha una durata di dodici mesi decorrenti, rispettivamente:
  - a) per le imprese, dalla data di iscrizione al registro delle imprese;
  - b) per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
  - c) per le cooperative, dalla data di iscrizione al registro delle cooperative.
2. Le imprese artigiane non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

#### **Art. 9. Regime di aiuto**

1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.
3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

#### **Art. 10. Disposizioni procedurali per la concessione del contributo**

1. Per richiedere i contributi i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla provincia competente.
2. Per provincia competente si intende quella nel cui territorio i beneficiari hanno la sede.

3. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata nei termini di cui all'Art. 11.

4. Unitamente alla domanda di contributo, i soggetti beneficiari devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) un'ulteriore dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, rilasciata da ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, attestante il possesso dei requisiti medesimi e la quota di capitale sociale detenuta;

c) una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla provincia competente con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime;

e) eventuale garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

5. La domanda e le dichiarazioni devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla provincia competente.

6. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la provincia richiede le necessarie integrazioni.

8. La provincia comunica al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

9. Contestualmente alla comunicazione di concessione del contributo la provincia, ai fini dell'applicazione dell'Art. 9, comma 2, richiede ai beneficiari una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti de minimis ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

#### **Art. 11.**

##### **Termini di presentazione**

1. La domanda di contributo deve essere presentata:

a) entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione al registro delle imprese;

b) entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

c) entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione al registro regionale delle cooperative.

#### **Art. 12.**

##### **Documentazione di spesa**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide, quali documentazione di spesa, fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute fiscali od altro documento considerato valido ai fini fiscali.

2. Le spese possono riguardare esclusivamente beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica».

#### **Art. 13.**

##### **Disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, fino al termine del periodo contributivo, dei requisiti di cui all'Art. 3;

b) un'ulteriore dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, rilasciata da ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo fino al termine del periodo contributivo e la quota di capitale sociale detenuta;

c) un rendiconto, redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla provincia competente, per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia.

2. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la provincia richiede le necessarie integrazioni.

#### **Art. 14.**

#### **Disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata**

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante calcolato sulla base delle spese ritenute ammissibili.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della documentazione di cui all'Art. 10, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

6. Al termine del periodo contributivo i beneficiari devono produrre la documentazione di cui all'Art. 13.

#### **Art. 15.**

#### **C u m u l a b i l i t à'**

1. I contributi erogati sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi o regolamenti a meno che queste ultime non lo escludano espressamente.

2. I contributi non sono cumulabili con altri interventi di competenza regionale rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 concessi allo stesso titolo.

#### **Art. 16.**

#### **Vincolo di destinazione dei beni**

1. Il soggetto beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

#### **Art. 17.**

#### **Cause di rideterminazione del contributo**

1. La provincia competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da concedere ai sensi del presente regolamento comporta il superamento della soglia de minimis;

b) quando le spese documentate risultano inferiori all'anticipazione erogata.

2. La provincia competente comunica al beneficiario i provvedimenti di cui al presente articolo.

#### **Art. 18.**

#### **Decadenza e revoca**

1. Ferme restando le cause di decadenza e revoca di cui all'Art. 1, comma 2, la provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza, con conseguente obbligo di restituzione del contributo, qualora:

a) sia stata riscontrata la non veridicit  del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, fermo restando quanto previsto dall'Art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;

c) sopravvenuto difetto di uno o pi  requisiti dal presente regolamento. Nel caso di societ , e' comunque ammessa la sostituzione dei soci con altri soggetti rientranti nelle medesime categorie soggettive, se effettuata prima dei termini stabiliti dalle province per l'erogazione di cui all'Art. 13;

d) mancato rispetto del vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'Art. 16;

e) cancellazione dal registro delle imprese ovvero delle cooperative, cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ovvero scioglimento e messa in liquidazione della societ .

2. La provincia competente comunica all'interessato i provvedimenti di cui al presente articolo.

#### **Art. 19.**

#### **Restituzione di somme erogate**

1. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### **Art. 20.**

#### **Variazioni intervenute nel soggetto richiedente**

1. In caso di trasformazione della societ , di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi.

#### **Art. 21.**

#### **Ispezioni e controlli**

1. In qualsiasi momento le province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a cio' autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonche' la veridicit  delle dichiarazioni rese.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno le province devono comunicare alla Direzione centrale del lavoro, formazione, universita' e ricerca, Servizio per il lavoro, l'esito degli avvenuti controlli relativi all'anno precedente.

#### **Art. 22.**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).